



CONFINDUSTRIA BERGAMO

News

21 Dicembre 2020

SICUREZZA
LAVORO E PREVIDENZA
TERRITORIO
DIREZIONE
INTERNAZIONALIZZAZIONE

Covid19. Decreto Natale e nuove ordinanze Ministero Salute per viaggi e ingressi in Italia

Per info

Cavalleri Roberta
Tel. 035 275 214
r.cavalleri@confindustriabergamo.it
Fiandri Roberto
Tel. 035 275 262
r.fiandri@confindustriabergamo.it
Bassanelli Laura
Tel. 035 275 217
l.bassanelli@confindustriabergamo.it

Allegati

[dl_18_12_2020_n_1...
ordinanza_Ministe...
ordinanza_Ministe...](#)

Con il **DL 18 dicembre 2020 n. 172**, in vigore dal 19 dicembre scorso, il Governo ha stabilito le misure in vigore per il periodo natalizio (24 dicembre 6 gennaio), in aggiunta a quanto già previsto dal DL 2 dicembre 2020 n. 158.

Al fine di rendere più semplice la lettura del provvedimento si consiglia di consultare le schede pubblicate sul sito ufficiale del Ministero della Salute al seguente [link](#); ciò anche per fornire un eventuale supporto informativo ai lavoratori e rispettive famiglie.

Inoltre, con Ordinanza 18 dicembre 2020 **in vigore dal 20 dicembre** e sino all'adozione di un nuovo DPCM **e comunque non oltre il 15 gennaio 2021**, il Ministero della Salute ha stabilito nuove restrizioni ai viaggi e relativi rientri. In particolare, per quanto di interesse:

1. alle persone che , **in data compresa tra il 21 dicembre e il 6 gennaio, fanno ingresso** in Italia da Stati e territori di cui all'elenco C dell'allegato 20 del D.P.C.M. 3 dicembre 2020 per motivi diversi da quelli indicati all'art. **6, comma, 1, lettere a), b) e c)**, (a) **esigenze lavorative; b) assoluta urgenza; c) esigenze di salute**) del medesimo decreto, **si applicano le misure di cui ai commi da 1 a 5 dell'art. 8 del sopra citato decreto (isolamento fiduciario e sorveglianza attiva)** , ferme restando le eccezioni di cui al comma 8 del medesimo articolo. Tale disciplina si applica anche alle persone che, nel medesimo periodo, **abbiano soggiornato o transitato** in Stati e territori di cui all'elenco C per motivi diversi da quelli richiamati e ferme restando le eccezioni di cui al comma 8;
2. limitatamente al periodo dal **21 dicembre al 6 gennaio**, ai movimenti da e per **la Repubblica di San Marino** si applica la disciplina prevista per gli Stati e territori di cui **all'elenco C** dell'allegato 20 del DPCM 3 dicembre 2020;
3. ai movimenti da e per **l'Uruguay** si applica la disciplina prevista per gli Stati e territori di cui **all'elenco E** dell'allegato 20 del decreto del DPCM 3 dicembre 2020.

Infine, con ordinanza adottata ieri e in vigore dal giorno dell'adozione (**20 dicembre**) e **sino al 6 gennaio**, ritenuto necessario e urgente disporre, nelle more di un successivo DPCM, adottare misure idonee ad evitare l'ingresso di viaggiatori internazionali provenienti dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord, il Ministero della Salute ha disposto quanto segue:

1. **è interdetto il traffico aereo dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord;**

2. sono vietati l'ingresso e il transito nel territorio nazionale alle persone che nei quattordici giorni antecedenti alla presente ordinanza hanno soggiornato o transitato nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord;
3. le persone che si trovano nel territorio nazionale e che nei quattordici giorni antecedenti alla presente ordinanza hanno soggiornato o transitato nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicare immediatamente l'avvenuto ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio e a sottoporsi a test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone.